

Contratto Integrativo Regionale di Lavoro

per il personale con qualifica dirigenziale dell'Ente Foreste della Sardegna

Parte normativa 2004-2007


Parte economica 2004-2007

A seguito del parere favorevole espresso in data 16 novembre 2011 dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 46/22 in ordine al testo dell'accordo relativo al Contratto integrativo regionale di Lavoro per il personale dell'Ente Foreste della Sardegna con qualifica dirigenziale, nonché della certificazione del Collegio dei revisori dell'Ente Foreste della Sardegna sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziaria espressa in data 20 luglio 2012 con proprio verbale n. 29/2012, il giorno 01 agosto alle ore 11.00 ha avuto luogo l'incontro tra:

Avv. Luca de Angelis


Avv. Natale Dittel

Avv. Marco Aste



componenti il CO.RA.N in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale, e i rappresentanti dell'Organizzazione Sindacale Confederdia.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato accordo contenente il Contratto integrativo Regionale di Lavoro per il personale dirigente dell'Ente Foreste della Sardegna.



Art. 1 – Modifiche ed integrazioni al CIRL 2002-2003

All'articolo 37 del CIRL 2002 – 2003 sono aggiunti i seguenti commi:

4. A tutti i dirigenti, con decorrenza dagli effetti economici della nomina e fino al conferimento formale delle funzioni dirigenziali viene corrisposta la retribuzione di posizione nella misura pari all'85% dell'importo previsto per il Direttore di Servizio.

5. La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione altresì al verificarsi di soluzione di continuità nel rinnovo degli incarichi, con esclusione delle ipotesi regolate dall'art. 22 della L.R. 31/1998 e s.m.i.

All'art. 38 del CIRL 2002 – 2003 è aggiunto il seguente comma

11. Nel caso di uno o più interim al dirigente compete un'ulteriore retribuzione di risultato pari al 30% di quella prevista per la posizione più elevata tra quelle ricoperte.

L'art. 40 del CIRL 2002-2003 è così integralmente riformulato:

1. Il presente articolo si applica ai dirigenti che prestano la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale, distante più di 10 chilometri dall'ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente si rechi in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località della dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima località.

2. Ai dirigenti di cui al comma 1 compete:

- a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave e altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del biglietto di prima classe o equiparato;
- b) il rimborso delle spese per il taxi, in territorio nazionale ed estero, in caso di necessità attestata e adeguatamente motivata dallo stesso dirigente.
- c) il rimborso delle spese per il noleggio di autovetture, nel solo caso in cui manchino mezzi di linea diretti.

3. Il dirigente in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso le Amministrazioni regionali stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasioni di trasferte o per gli adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

4. La polizza di cui al comma 4 è rivolta alla copertura dei rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del dirigente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

6. Al dirigente spetta il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed un'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo di 1 litro di benzina per ogni chilometro.

Ul. 10/10/02

11/10/02

11/10/02

11/10/02

[Handwritten signatures]

7. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta, ove non vi abbia provveduto l'Amministrazione, il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria 4 stelle e della spesa per 1 o 2 pasti giornalieri, nel limite di € 70,00 complessivi per due pasti e nel limite di € 45,00 nell'ipotesi di un solo pasto. Per le trasferte di durata non inferiore a 6 ore, compete solo il rimborso di un pasto.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle trasferte all'estero.

Articolo 2

Decorrenze

La parte economica ha decorrenza dal 01 gennaio di ciascun anno come indicato nella allegata tabella. La riformulazione dell'articolo 40 (trattamento di trasferta) ha decorrenza dal 16.11.2011.

Tabella nuovi importi economici retribuzione della retribuzione tabellare, di posizione e di risultato.

Parte economica:

| | importo |
|--|-------------|
| | Anno 2004 |
| Tabellare | € 40.106,17 |
| Retribuzione di Posizione DS (mensile) | € 2.420,46 |
| Retribuzione di Posizione DG (mensile) | € 3.521,70 |
| Retribuzione di Risultato DS (annua) | € 6.963,76 |
| retribuzione di Risultato DG (annua) | € 9.948,23 |
| | Anno 2005 |
| Tabellare | € 41.068,72 |
| Retribuzione di Posizione DS (mensile) | € 2.461,14 |
| Retribuzione di Posizione DG (mensile) | € 3.588,06 |
| Retribuzione di Risultato DS (annua) | € 6.963,76 |
| retribuzione di Risultato DG (annua) | € 9.948,23 |
| | Anno 2006 |
| Tabellare | € 42.033,84 |

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Handwritten signatures at the bottom of the page.

| | |
|--|-------------|
| Retribuzione di Posizione DS (mensile) | € 2.538,65 |
| Retribuzione di Posizione DG (mensile) | € 3.705,42 |
| Retribuzione di Risultato DS (annua) | € 6.963,76 |
| retribuzione di Risultato DG (annua) | € 9.948,23 |
| | |
| | Anno 2007 |
| Tabellare | € 43.118,30 |
| Retribuzione di Posizione DS (mensile) | € 2.620,00 |
| Retribuzione di Posizione DG (mensile) | € 3.826,20 |
| Retribuzione di Risultato DS (annua) | € 6.963,76 |
| retribuzione di Risultato DG (annua) | € 9.948,23 |


Dichiarazione a verbale congiunta.

Le parti danno atto che per insufficiente copertura finanziaria la Giunta Regionale non ha approvato l'equiparazione della retribuzione di risultato dei dirigenti dell'Ente Foreste della Sardegna a quella prevista per i dirigenti della RAS. La stessa troverà definizione nei successivi rinnovi. Analogamente troverà definizione nei successivi rinnovi, come disposto dalla DGR 46/22 del 16.11.2011, l'istituto del buono pasto.


Cagliari 1° Agosto 2012

Il Co.Ra.N.


Avv. Luca de Angelis



Avv. Natale Dittel



Avv. Marco Aste




Il Sindacato Confederdia


Ugo Tanchis



Paolo Botti



Aldo Derudas



Maurizio Angotzi

Repl. Mann

Dichiarazioni a verbale di parte sindacale.

1. La Confederdia precisa che l'ipotesi di Cirl sottoscritta in data 17 giugno 2011 può essere intesa valida ed efficace solo integralmente o con le modifiche apportate dal presente atto aggiuntivo.

2. La Confederdia rileva che l'equiparazione della retribuzione di risultato dei dirigenti dell'Ente Foreste della Sardegna a quella prevista per i dirigenti della RAS non è stata approvata dalla Giunta, nonostante la sua sottoscrizione e la precisa richiesta dell'Organo di direzione politica dello stesso Ente. L'atto aggiuntivo viene pertanto sottoscritto solo in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso, ma ritiene inaccettabile la mancata applicazione di un accordo sottoscritto e perfezionato. Evidenzia come il rapporto dirigenti/dipendenti all'Ente Foreste della Sardegna sia di 1 a 500.

3. La Confederdia rileva la necessità di definire, anche in analogia con altri comparti contrattuali, in modo certo i tempi a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti per la certificazione prevista dal Decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., onde evitare il protrarsi "ad libitum" dell'iter di certificazione. Detti tempi, come previsto per gli enti statali, non devono superare i 20 giorni.

Il Sidacato Confederdia

Ugo Tanchis

Ugo Tanchis

Paolo Botti

Paolo Botti

Aldo Derudas

Aldo Derudas

Maurizio Angotzi

Repl. Mann